



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

IL SINDACO METROPOLITANO

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 186 del 22/11/2024

OGGETTO: Convenzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'acquisizione in uso gratuito alla Città metropolitana di Roma Capitale, dell'immobile sito in Albano Laziale, località Cecchina, Via della Stazione, di proprietà del Comune di Albano Laziale, con vincolo di destinazione all'uso scolastico -Approvazione schema di Convenzione.

OGGETTO: Convenzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'acquisizione in uso gratuito alla Città metropolitana di Roma Capitale, dell'immobile sito in Albano Laziale, località Cecchina, Via della Stazione, di proprietà del Comune di Albano Laziale, con vincolo di destinazione all'uso scolastico - Approvazione schema di Convenzione.

IL SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Cristina Michetelli delegato al Bilancio e Patrimonio e del Consigliere Daniele Parrucci delegato all'Edilizia scolastica, Impianti sportivi, e politiche della formazione;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 19 che, tra le funzioni amministrative di interesse provinciale, annovera [...] i compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e, in particolare:

- l'art. 13 comma 1, a norma del quale "La Città metropolitana individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione";
- l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 8;

Premesso che:

il Comune di Albano Laziale è proprietario di un immobile situato in Albano Laziale, località Cecchina, Via della Stazione, già adibito a sede della scuola primaria "Edmondo De Amicis";

con nota prot. CMRC-2023-0001560 del 05.01.2023, il Comune ha manifestato al Dipartimento I "Politiche Educative - Edilizia scolastica" della Città metropolitana di Roma Capitale la propria disponibilità ad offrire l'uso gratuito di detto immobile, al fine di poterlo adibire a sede succursale del Liceo "James Joyce";

il Dipartimento I in data 12.12.2023 ha trasmesso all'U.C. 2 "Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio" la sopra citata nota, informando che personale tecnico del Dipartimento medesimo aveva esperito sopralluoghi preliminari, all'esito dei quali l'immobile era stato valutato idoneo all'uso scolastico, previa ristrutturazione e ri-funzionalizzazione;

il Dipartimento I con la medesima nota ha rilasciato parere favorevole all'acquisizione, chiedendo di attivare la procedura per la sottoscrizione dell'atto di convenzione con il Comune, per "consentire ai tecnici di programmare e realizzare tutti i lavori necessari a mettere l'immobile nella disponibilità della comunità scolastica locale";

la Direzione dell'U.C. "Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio" con nota CMRC-2023-0206908 del 18.12.2023 (assunta al prot. n. 00078069 del 21.12.2023) ha comunicato al Comune di Albano Laziale ed al Dipartimento I la disponibilità ad avviare l'iter amministrativo volto all'acquisizione a titolo gratuito dello stabile, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge n. 23/96, previa trasmissione da parte del Comune della documentazione tecnico-costruttiva, unitamente alla certificazione impiantistica eventualmente esistente;

il Comune di Albano Laziale ha riscontrato la richiesta con PEC assunta al prot. CMRC-2024-28468 del 15.02.2024 ed ha trasmesso i documenti inerenti la documentazione tecnico-costruttiva e la certificazione impiantistica con annesse planimetrie dell'immobile, al fine di condividere le procedure volte alla stipula dell'atto di convenzione, di cui all'art. 8 comma 3 della Legge. n. 23/96 e s.m.i.;

l'U.C. Risorse Strumentali, con nota prot. n. CMRC-2024-59266 del 04.04.2024, ha trasmesso al Dipartimento I la suddetta documentazione, unitamente allo schema di Convenzione per le opportune valutazioni di competenza;

il Comune di Albano Laziale, con propria nota prot. n. 26341/2024 del 24.04.2024 ha trasmesso, all'U.C. Risorse Strumentali, la Determinazione Dirigenziale R.U. 532 del 23.04.2024 di approvazione dello "Schema di Convenzione" ed il relativo atto di convenzione, al fine di poter procedere al perfezionamento degli atti amministrativi necessari all'acquisizione a titolo gratuito dell'immobile di cui trattasi da parte della Città metropolitana di Roma Capitale;

Considerato che:

l'articolo 3 comma 1 lettera b) della sopra richiamata Legge n. 23/1996 (c.d. Legge "Masini"), disponendo in merito alle "Competenze degli Enti Locali", assegna alle Province la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i Licei artistici e gli Istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di Convitti e di Istituzioni educative statali;

l'articolo 8 della Legge n. 23/1996, disciplinando le modalità di "Trasferimento ed utilizzazione degli immobili", al comma 1, stabilisce che "gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione";

nell'ambito dell'attività di gestione e programmazione degli spazi ad uso scolastico, nel quadrante dei Colli Albani, con particolare riferimento alla cronica carenza di aule del Liceo "James Joyce", l'immobile in questione, se acquisito ai sensi della Legge n. 23/1996, anche se da ristrutturare e ri-funzionalizzare, rappresenta una risorsa strategica irrinunciabile;

la sottoscrizione della Convenzione ex art. 8 comma 1 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, risulta funzionale alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, in quanto i beni immobili (del Comune o di altra Pubblica Amministrazione statale) che sono trasferiti alla Città metropolitana di Roma Capitale, con vincolo di destinazione ad uso scolastico, entrano a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art. 826 c.c.;

Dato atto che la fattispecie in questione non rientra tra quelle di competenza esclusiva del Consiglio Metropolitanamente contemplate dall'art. 42 lettera l) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.C. "Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva" Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DECRETA

Per tutti i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Albano Laziale e la Città metropolitana di Roma Capitale, per l'acquisizione da parte di CMRC, ex articolo 8, comma 1, della Legge n. 23/1996, di parte dell'immobile di proprietà del Comune, sito in Albano Laziale, località Cecchina, Via della Stazione, distinto in Catasto al Foglio n. 28, Particella 868, ai fini della destinazione a sede succursale del Liceo "James Joyce", allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore proponente di apportare eventuali integrazioni o modifiche di dettaglio che si renderanno necessarie nel quadro definito del presente schema di Convenzione;

3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento I “Politiche educative.- Edilizia scolastica” di realizzare gli interventi manutentivi e di adeguamento necessari alla messa a norma dell’immobile ed alla piena fruibilità di esso da parte della comunità scolastica, nonché di acquisire tutte le certificazioni previste dalla legge in materia di edifici destinati ad uso scolastico, nel rispetto degli equilibri e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, demandando a successivi atti la quantificazione specifica della spesa;
4. di dare atto che il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

PAOLO CARACCILO

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente

ROBERTO GUALTIERI

CITTA' METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
COPIA
IN PUBBLICAZIONE
SUL SITO ISTITUZIONALE

ATTO DI CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge 11 gennaio 1996, n. 23

TRA

COMUNE DI ALBANO LAZIALE con sede in P.zza della Costituente, 1 (Partita IVA: IT02144461007 Codice Fiscale: 82011210588) -rappresentata dal Arch. Marco Di Stefano, codice fiscale DSTMRC69R08H501C domiciliato per la carica in Albano Laziale, P.zza della Costituente, 1, d'ora in avanti denominato "**Comune**"

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, con sede in Roma (RM), in Via IV Novembre, 119/a – 00187 Roma (C.F. 80034390585 – P.IVA. 06214441005) rappresentata dalla Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri, nella qualità di Direttore dell'Ufficio Centrale "Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio", domiciliata per la carica in Roma, Viale G. Ribotta n. 41/43, d'ora in avanti denominata "Città Metropolitana"

PREMESSO CHE

Il Comune di Albano Laziale è proprietario di un immobile situato in Albano Laziale, località Cecchina, Via della Stazione, già adibito a scuola primaria "De Amicis";

il medesimo Comune, con nota prot. CMRC-2023- 0001560 del 05.01.2023 ha manifestato al Dipartimento I la propria disponibilità ad offrire alla Città metropolitana di Roma Capitale l'uso gratuito di detto immobile, al fine di adibire il medesimo a sede succursale del Liceo "James Joyce";

il Dipartimento I "Politiche Educative - Edilizia scolastica" in data 12.12.2023 ha trasmesso all'U.C. "Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio" la sopra citata nota, informando che personale tecnico del Dipartimento aveva esperito sopralluoghi preliminari, all'esito dei quali, l'immobile era stato ritenuto idoneo all'uso scolastico, previa ristrutturazione e ri-funzionalizzazione;

con la medesima nota il Dipartimento I, ha rilasciato parere favorevole all'acquisizione, in quanto l'immobile "rappresenterebbe una risorsa strategica irrinunciabile" chiedendo di attivare la procedura per la sottoscrizione dell'atto convenzionale con il Comune, per "consentire ai tecnici di programmare e realizzare tutti i lavori necessari a mettere l'immobile nella disponibilità della comunità scolastica locale";

la Direzione dell'Ufficio Centrale "Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio" di Città metropolitana, con nota CMRC-2023-0206908 del 18.12.2023 (assunta al prot. n. 00078069 del 21.12.2023) ha comunicato al Comune, ed al Dipartimento I la disponibilità ad avviare l'iter amministrativo volto all'acquisizione a titolo gratuito dello stabile, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. n. 23/96 (c.d. legge Masini), previa trasmissione da parte del Comune della documentazione tecnico-costruttiva, unitamente alla certificazione impiantistica eventualmente esistente;

il Comune di Albano Laziale ha riscontrato la richiesta con PEC assunta al prot. CMRC-2024-28468 del 15.02.2024 ed ha trasmesso i documenti inerenti alla documentazione tecnico-costruttiva e la certificazione impiantistica con annesse planimetrie dell'immobile, al fine di condividere le procedure volte alla stipula dell'atto di convenzione, di cui all'art. 8 comma 3 della Legge. n. 23/96 e s.m.i.;

che detta documentazione, unitamente allo schema di Convenzione, con nota prot. n. CMRC-2024-59266 è stata trasmessa al Dipartimento I per le opportune valutazioni;

CONSIDERATO CHE

l'articolo 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 23/1996 (c.d. legge "Masini"), disponendo in merito alle "Competenze degli Enti Locali", assegna alle Province la "realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali";

l'articolo 8 della richiamata Legge n. 23/1996, inoltre, disciplinando le modalità di "Trasferimento ed utilizzazione degli immobili", al comma 1, dispone che "gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione";

nell'ambito dell'attività di gestione e programmazione degli spazi ad uso scolastico nel quadrante dei Colli Albani, con particolare riferimento alla cronica carenza di aule del liceo "James Joyce", l'immobile in questione, se acquisito ai sensi della Legge n. 23 /96, anche se da ristrutturare e ri-funzionalizzare, rappresenta una risorsa strategica irrinunciabile

ATTESO CHE

con Decreto del Sindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale n.***** del ****.2024 e successiva Determinazione Dirigenziale R.U. del competente Ufficio Centrale "Risorse strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica Sportiva" è stata autorizzata la sottoscrizione della presente Convenzione;

con Deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 21.09.2023 e successiva Determinazione Dirigenziale nr. 532 del 23.04.2024 è stata autorizzata la sottoscrizione della presente Convenzione;

con la sottoscrizione del presente atto, la Città Metropolitana di Roma si impegna a programmare ed effettuare gli interventi volti alla ristrutturazione e ri-funzionalizzazione dell'immobile, necessari alla piena fruibilità dello stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto che è regolato dalle norme di legge e dalle seguenti pattuizioni.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Il Comune di Albano Laziale concede in uso, ai sensi della Legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 e ss.mm.ii., alla Città Metropolitana di Roma Capitale, che accetta, per l'uso scolastico di cui in premessa, parte dell'immobile sito in località Cecchina – Albano Laziale, Via della Stazione, con ingresso da Via Sicilia, distinto in Catasto al Fg. n. 28-Particella 868, ai fini della destinazione a sede succursale del Liceo "James Joyce", come da planimetria allegata.

Art. 3

Stato dei beni alla consegna

Le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza e lo stato di fatto e di diritto dell'immobile formante oggetto della presente Convenzione.

Art. 4

Impegni reciproci

Nell'adempimento della presente Convenzione i soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare i contenuti della stessa secondo il principio di leale collaborazione, utilizzando a tal fine forme di pronta comunicazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.

Art. 5

Durata e ipotesi di recesso

L'immobile di cui all'art. 2 rimarrà trasferito in uso alla Città Roma metropolitana fino a quando permarrà sullo stesso il vincolo di destinazione scolastica.

Le parti potranno revisionare il testo della presente Convenzione qualora, durante la vigenza contrattuale, sopraggiunga normativa nazionale o regionale che, con efficacia retroattiva, introduca modifiche alla normativa di settore con effetti sostanziali sui contenuti della presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, della Legge n. 23/1996, il Comune potrà recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta alla Città metropolitana con un preavviso di almeno sei mesi, laddove venga meno il vincolo di destinazione scolastica, nonché nel caso in cui la Città metropolitana sottragga al vincolo di destinazione scolastica altri immobili di sua proprietà siti nel territorio del Comune di Albano Laziale aventi equivalenti caratteristiche, con particolare riguardo alla consistenza (superficie e volume) ed agli altri requisiti previsti dal dimensionamento scolastico regionale. In tali casi, la Città metropolitana di Roma Capitale si obbliga a restituire al Comune l'immobile libero da persone e cose.

Il Comune ha diritto al recesso dalla presente Convenzione, analogamente da quanto previsto al precedente comma, qualora la Città Metropolitana dovesse di fatto dismettere l'utilizzazione ad uso scolastico di detto immobile o lo destinasse ad un diverso uso da quello scolastico.

La Città metropolitana potrà recedere dalla presente Convenzione, anche senza preavviso, qualora venga meno il vincolo di destinazione d'uso scolastico o in qualsiasi altro caso in cui, sulla base del dimensionamento scolastico regionale, tale uso non risulti più di fatto necessario. In tale caso, la Città Metropolitana si impegna a liberare l'immobile da persone e cose ed a riconsegnarlo al Comune nel più breve tempo possibile.

Art. 6

Obblighi e facoltà della Città Metropolitana di Roma Capitale

La Città Metropolitana, per il tramite del proprio Dipartimento I "Edilizia scolastica", a seguito della stipula della presente Convenzione procederà, a proprie spese, alla programmazione ed alla realizzazione di tutti i lavori necessari alla piena fruibilità dell'immobile da parte della comunità scolastica locale.

La Città Metropolitana di Roma Capitale non potrà utilizzare l'immobile per usi diversi da quelli indicati nella presente Convenzione.

La Città Metropolitana di Roma Capitale, per il tramite del proprio Dipartimento I "Edilizia scolastica", dovrà custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia in perfetto stato di manutenzione e mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto.

Dalla data di stipula della presente Convenzione, sono a carico del Dipartimento I "Edilizia scolastica" della Città Metropolitana di Roma Capitale le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché quelle relative a tutte le utenze ed al riscaldamento.

Nel corso della durata della Convenzione, la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà effettuare, a propria cura e spese, le addizioni e le modifiche all'immobile che si rivelassero necessarie nel tempo a renderlo maggiormente funzionale alla destinazione prevista dalla presente Convenzione, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Per i miglioramenti effettuati, la Città Metropolitana di Roma Capitale non avrà diritto ad alcuna indennità.

Il Dipartimento I "Edilizia scolastica" della Città Metropolitana di Roma, curerà le interlocuzioni successive alla stipula del presente atto, per lo smaltimento dei materiali e degli arredi ancora presenti.

La Città Metropolitana di Roma Capitale, per il tramite del Dipartimento I, si impegna a provvedere a propria cura e spesa agli interventi di adeguamento normativo sulle strutture ed impianti, in caso di intervenute modifiche legislative durante il periodo di efficacia della presente Convenzione.

Art. 7

Obblighi e facoltà del Comune

La presente Convenzione viene stipulata a titolo gratuito. Il Comune non potrà pretendere, pertanto, alcun compenso o canone da parte della Città metropolitana di Roma.

Il Comune potrà richiedere l'immediata restituzione dell'immobile oggetto della presente Convenzione nei seguenti casi:

a) per inadempienza degli obblighi contrattuali;

b) per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili o la cessione del presente atto, che produrranno *ipso jure* la risoluzione dello stesso per colpa della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della Legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 e dell'art. 1456 del c.c., con conseguente risarcimento dei danni;

c) laddove l'immobile venga ceduto a terze parti o utilizzato dalla Città metropolitana di Roma Capitale per impieghi diversi da quelli oggetto della presente Convenzione, a meno di modifica della stessa nei modi di cui al successivo art. 13.

Art. 8 Garanzie

La Città Metropolitana di Roma Capitale dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa per l'immobile concesso in convenzione, relativamente a responsabilità civile per danni a terzi causati da cattiva conduzione e polizza incendi.

La Città Metropolitana di Roma Capitale solleva espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, in merito a possibili danni ed incidenti causati a terzi, persone e/o cose, che potrebbero derivare dall'utilizzo dell'immobile in convenzione, quali ad esempio spandimento di acque, cose, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso.

Art. 9 Deperimento della cosa

La Città metropolitana di Roma Capitale non è ritenuta responsabile del deterioramento dell'immobile oggetto della presente Convenzione, se causato dal normale uso e/o da cause ad essa non imputabili.

Art. 10 Spese

Sono a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile oggetto della Convenzione, come sopra descritto e tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, nonché quelle di bollo, ove dovute, di copia e di registrazione.

Art. 11 Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione della presente Convenzione è competente il Foro di Roma.

Art. 12 Tutela dei dati personali

I dati personali forniti reciprocamente dalle parti sono tutelati dal Decreto Legislativo n. 196/2003 – c.d. “Codice Privacy” e ss.mm. ii. recante disposizioni in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché dal Regolamento generale UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione ed il trattamento dei dati relativi alle persone nell'UE.

Pertanto, tali dati saranno utilizzati esclusivamente per l'integrale esecuzione della Convenzione.

Art. 13 Modifiche della convenzione

Tutte le clausole di cui ai punti precedenti, discusse anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione, sono valide ed efficaci tra le Parti.

Qualunque modifica alla presente Convenzione dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 14

Registrazione e normativa di riferimento

La presente Convenzione sarà registrata a cura e spese della Città Metropolitana di Roma Capitale e, compiuto tale adempimento, verrà trasmessa, con gli estremi dell'avvenuta registrazione, al Comune.

Per quanto non espressamente richiamato con la presente Convenzione, si rinvia alla normativa di cui alla Legge n. 23/1996 e, laddove compatibile e applicabile, agli artt. 1803 e seguenti del c.c. cui le Parti si rimettono.

Letto, confermato e sottoscritto.

in _____, il _____

Per il Comune di Albano Laziale

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale